

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Nuova rendita catastale produce effetti solo dal momento della comunicazione

La rendita catastale attribuita dall'Ufficio può produrre effetti nei confronti del contribuente solo successivamente alla sua comunicazione al destinatario e, quindi, non retroattivamente.

In tale direzione conducono i principi sanciti dallo Statuto del Contribuente e il principio generale secondo cui deve riconoscersi al contribuente il diritto a conoscere un atto che determina effetti nella propria sfera giuridica.

Commissione Tributaria Regione Lazio (Roma), sezione ventinovesima, sentenza del 5.2.2014, n. 664

...omissis...

Il signor QQQ ha proposto appello avverso la sentenza n. 397/41/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che ha rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso l'avviso di accertamento in rettifica relativo all'ICI per gli anni 2002-2003.

Deduca il contribuente che sentenza impugnata sarebbe erronea laddove non

ha accolto le censure svolte nel ricorso introduttivo ed analiticamente riproposte, relative sia alla carenza di motivazione dell'atto impugnato e all'omessa notifica del provvedimento di variazione della rendita catastale, ed alla non retroattività della rendita attribuita, rispetto alla data della notifica della variazione.

Si è costituita in giudizio Roma Capitale contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello del contribuente che deposita memoria illustrativa in data 27.12.2013.

Motivi della decisione

L'appello del contribuente è fondato.

Ferma l'ammissibilità dell'appello proposto dal contribuente, in ragione della natura 'rinnovatoria' del giudizio di appello in materia tributaria, questo Collegio ritiene di condividere i rilievi del contribuente laddove ha dedotto che la rendita catastale attribuita dall'Ufficio può produrre effetti nei confronti del contribuente solo successivamente alla sua comunicazione al destinatario e, quindi, non retroattivamente.

In tale direzione conducono i principi sanciti dallo Statuto del Contribuente e il principio generale secondo cui deve riconoscersi al contribuente il diritto a conoscere un atto che determina effetti nella propria sfera giuridica.

Ne consegue che l'atto impugnato deve ritenersi illegittimo in quanto prevede, gli anni in contestazione -2002 e 2003- l'applicazione retroattiva della rendita catastale modificata dall'Ufficio nel 1999 e notificata al contribuente ben sette anni dopo, con richiesta di pagamento della differenza d'imposta accertata rispetto a quanto versato. In tal senso Cass. sent. 3233/2005 per la quale la modificazione o attribuzione definitiva di rendita catastale è efficace solo a partire dalla notificazione del relativo atto, con conseguente illegittimità degli avvisi di accertamento e liquidazione, in relazione a periodi d'imposta anteriori alla notifica dell'atto di modificazione o attribuzione definitiva della rendita.

Sussistono motivate ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.

p.q.m.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio così provvede:

- accoglie l'appello del contribuente, annullando gli accertamenti in rettifica.
- spese compensate.

Roma, il 15 gennaio 2014.